



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

Via Matteotti n. 48, 60123 ANCONA

Intervento del Procuratore Generale di Ancona

Vincenzo Macrì

alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2014

del 25 gennaio 2014

Anche quest'anno, dopo i doverosi saluti alle autorità civili e militari presenti, ai rappresentanti del CSM e del Ministero della Giustizia, alle signore, alle colleghe e ai colleghi del distretto, prendendo spunto dall'invito rivolto dal CSM a dibattere non solo sui temi della giustizia sul territorio ma dei problemi generali che riguardano l'intero settore della giurisdizione, apro prendendo atto che il capitolo riforme delle circoscrizioni giudiziarie si è finalmente chiuso, (anche se residuano tentativi di recuperare sezioni distaccate insulari) con la sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 15 gennaio 2014, che ha dichiarato inammissibile il referendum proposto da nove regioni italiane sulla revisione delle circoscrizioni. La nostra regione è tra le meno toccate dalla riforma, avendo dovuto rinunciare agli uffici giudiziari del solo circondario di Camerino, città sulla quale, più che battaglie di retroguardia, simboliche quanto inutili, occorrerebbero proposte concrete di rilancio, puntando sulle risorse di quel territorio, prime fra tutte quelle della cultura, dell'arte e della scienza, di cui la

principale espressione è costituita dall'antica università degli studi. Speriamo dunque di voltare pagina una volta per tutte e di collaborare al buon esito della riforma senza riserve mentali, senza polemiche nei confronti dei magistrati che hanno dato e danno doverosa applicazione alle disposizioni della legge e dei decreti legislativi conseguenti.

Sul piano generale, l'anno che si è concluso è parso caratterizzarsi da due contrastanti tendenze: da una parte la contestazione, l'insofferenza e qualche volta il disprezzo, delle regole, contestazione che investe tutte le regole, del diritto civile, penale, amministrativo, fiscale e costituzionale. C'è da chiedersi come faccia un paese complesso, moderno ed industrializzato a reggersi senza l'aiuto di regole certe, indiscusse e condivise. Esse sono la base ineludibile del contratto sociale, il terreno comune della convivenza civile e politica, il fondamento stesso della democrazia, dal quale le forze politiche traggono legittimazione per le proprie battaglie, in difesa degli interessi settoriali che rappresentano. Senza quella condizione, tutto è possibile, tutto diviene materia di scontro, di dibattito infinito ed estenuante, di interpretazione di comodo a proprio vantaggio, di trattativa e di condizionamento reciproco. Dall'altra, registriamo con soddisfazione l'affermazione del principio di legalità anche nei confronti di esponenti di rilievo delle istituzioni e della politica, in osservanza dell'art. 3 della costituzione che vuole tutti i cittadini eguali davanti alla legge. Mi riferisco alle applicazioni della legge anticorruzione, nella parte che prevede la decadenza degli eletti raggiunti da sentenze definitive di condanna, legge che era stata approvata con larga maggioranza in parlamento e che risponde alla domanda di moralità pubblica,

proveniente dalla stragrande maggioranza dei cittadini. Per inciso, aggiungo che l'applicazione delle decadenze previste del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 , per reati commessi in epoca anteriore alla legge, è da ritenersi perfettamente aderente al dettato costituzionale, come la Corte costituzionale aveva stabilito, in ipotesi del tutto simile, con la sentenza n. 118 del 1994.

Che giudici e tribunali, i magistrati requirenti e procure, persino la Corte di Cassazione e la stessa Corte costituzionale, siano tutti accomunati da valutazioni ingiuste e pretestuose, dall'accusa di "uso politico della giustizia", quando avviene esattamente il contrario, è una conseguenza inevitabile di una campagna di delegittimazione costruita negli anni e che prosegue senza sosta. Lo strumento dialettico utilizzato, efficacemente, dal mondo politico per delegittimare, depotenziare, neutralizzare l'operato della giustizia è quello di assimilarlo a sé stesso. Sapendo bene quale sia la disistima e il pessimo giudizio dell'opinione pubblica verso la politica, non c'è miglior modo di colpire la giustizia se non quello di ridurla a espressione essa stessa della politica, come fosse una sua appendice, come tale partecipe dei suoi vizi e delle sue degenerazioni. La giustizia intesa come "funzione" della politica vuol dire, in sostanza, ridurre ogni sentenza, ogni decisione, sia che riguardi l'ultimo immigrato o il primo ministro, un omicidio o una frode fiscale, un divorzio o una consultazione elettorale, ad un atto politico. Come tale può essere disconosciuta, messa in discussione. Chiunque viene ad essere toccato da una decisione giudiziaria, può ormai, spudoratamente, denunciare di essere vittima di un complotto, di un "golpe", di persecuzione giudiziaria ("accanimento

giudiziario” suona ancora meglio), il tutto naturalmente per motivi politici, da parte di giudici politici, che hanno agito per motivi politici. La moda ha contagiato molti cittadini, anche quando sono condannati per delitti comuni, come dimostrano gli esposti che inondano i nostri tavoli da parte di chiunque abbia riportato una sentenza sfavorevole, civile o penale poco importa, tutti pronti a lamentare cospirazioni e complotti a loro danno. La critica di tal genere non colpisce solo gli esiti dei giudizi, ma le modalità, i tempi del processo, in modo che neppure il più automatico dei passaggi procedurali, la più scontata delle scansioni temporali, gli adempimenti obbligatori per legge quali le iscrizioni sul registro degli indagati, la data di fissazione dell’udienza, rimanga immune dall’accusa di rispondere comunque ad una logica politica. E’ divenuto un ritornello ricorrente, parlare di provvedimenti “a orologeria”, e questo in qualunque momento dell’anno, mese e giorno, essi risultino adottati, con il che si viene a significare che, poiché ogni momento coincide, segue o anticipa, un qualche passaggio politico, elettorale, o di qualunque altro genere, la soluzione migliore sarebbe non adottarli proprio, quei provvedimenti, dal momento che sarebbero sempre valutati “ad orologeria”, anche quando, come è accaduto di recente, si tratti di provvedimenti emessi da organi appartenenti a giurisdizioni diverse, come se ci fosse una centrale operativa unica di tutte e tre le giurisdizioni (ordinaria, amministrativa e contabile)! Ed è paradossale constatare l’incapacità della politica di intervenire per risolvere autonomamente problemi interni di indegnità morale, di responsabilità politica, rifugiandosi essa sempre sul principio che sin quando non interviene sentenza definitiva di condanna, non vi è spazio

per interventi di autocensura, con ciò rimettendo alla giurisdizione ogni responsabilità di intervento, salvo poi definire le soluzioni giudiziarie adottate, come soluzioni politiche in contrasto con le scelte dell'elettorato.

La poca considerazione di cui gode la giustizia si rivela inoltre nella ricorrente prassi di scaricare su di essa la responsabilità di ogni problema. Tra questi, e passiamo ad uno dei temi caldi del momento, quello del sovraffollamento delle carceri. Secondo l'opinione comune, la colpa della sovrappopolazione carceraria sarebbe da addebitare o alla facilità con la quale i magistrati delle procure ricorrono alle manette, o, in alternativa, alla insufficiente produttività dei giudici, che provoca i

tempi lunghi dei processi. Il primo riferimento è agli arresti di amministratori, politici, imprenditori, ma la percentuale di detenuti appartenenti a tali categorie è talmente insignificante da togliere ogni significato alla polemica, che rivela così tutto il suo carattere pretestuoso e strumentale. Quanto al secondo argomento, che riaffiora periodicamente su parte della stampa nazionale, esso risulta nettamente smentito dai risultati riportati dal Rapporto biennale della *Commission Européenne pour l'Efficacité de la Justice*, pubblicato nell'ottobre 2012 ed alla lettura del quale si fa espresso rinvio. La Commissione che ha redatto il rapporto è ritenuta il più autorevole certificatore internazionale per la misurazione e comparazione dei sistemi giustizia in 46, su 47, Stati membri del Consiglio d'Europa. Si tenga conto che i risultati della ricerca, che già di per sé sono chiari e illuminanti, devono essere letti tenendo conto di alcuni fattori che non

sono presenti in egual modo, o addirittura non sono presenti per nulla, in molti dei paesi considerati. Basti pensare all'obbligo di motivazione delle sentenze (e più in generale di qualsiasi provvedimento giudiziario, in particolare le misure cautelari), e alla possibilità di ricorso alla Corte di Cassazione per vizi di legittimità degli atti, nella misura ampia e sostanzialmente illimitata, prevista nel nostro ordinamento, per dettato costituzionale. Per non parlare del nostro sistema disciplinare che è, senza tema di smentita, il più rigoroso tra tutti quelli dell'Europa occidentale, come lo stesso rapporto sopra citato mette in rilievo.

Torniamo al problema della sovrappopolazione carceraria. Nel nostro distretto, per la verità, il problema non è drammatico, presenta criticità sicuramente inferiori a quelle di altre regioni. Le scarcerazioni disposte sino ad oggi dalle Procure del distretto e dalla Procura Generale non superano qualche decina di casi, mentre pendono davanti al Tribunale di Sorveglianza circa 25 richieste.

Il problema è però nazionale e risente dell'ineludibile responso della Corte di Giustizia Europea (*mi riferisco alla sentenza Torreggiani dell'8 gennaio 2013, ma in precedenza vi era stata la sentenza Sulejmanovic del 16 luglio 2009*). che ha già condannato il nostro paese per l'inaccettabile rapporto tra numero di detenuti e spazi loro riservati, tanto più che si avvicina la scadenza del termine concesso per la soluzione, o almeno per l'avvio della soluzione. Un punto va chiarito con fermezza: il problema del sovraffollamento carcerario non ha nulla a che fare con i giudici, i processi, le condanne; è un problema di esclusiva competenza del Potere Esecutivo, quindi del Governo e del Ministro della Giustizia. L'Esecutivo deve predisporre strutture

carcerarie che siano in grado di assicurare ai detenuti un trattamento dignitoso, impiegando a tale scopo tutte le risorse finanziarie necessarie, mediante la programmazione a medio-lungo termine della costruzione di nuovi istituti, ristrutturazione di quelli esistenti, dismissione di quelli non aventi caratteristiche idonee. Insomma, occorre investire per tempo per ottenere risultati. Un po' come andrebbe fatto per le riforme della giustizia civile e penale, ma, si sa, in Italia si pensa di potere fare le riforme a costo zero, anzi tagliando e sottraendo risorse, bloccando l'assunzione di nuovo personale, per poi riversare la responsabilità del conseguente disagio sugli operatori. E' infatti molto più facile addebitare tutto ai giudici, come se fossero loro, con il gusto sadico di condannare a tutti i costi anche cittadini innocenti, a determinare il sovraffollamento delle carceri. Ha ragione il Presidente della Corte di Cassazione, quando nel corso della sua relazione, afferma che lo strumento più rapido ed efficace di svuotamento delle carceri è l'indulto, solo che assai difficilmente si raggiungerebbe in Parlamento la maggioranza qualificata richiesta dall'art. 79 Cost, anche per la forte avversione dell'opinione pubblica verso i provvedimenti di clemenza.

Ecco allora che si pensa di risolvere il problema con misure che incidono sull'ordinamento processuale o sull'esecuzione delle pene, come quelle del decreto-legge n. 146 del 23 dicembre dello scorso anno, tra le quali la liberazione anticipata speciale prevista dall'art. 4, secondo la quale, per i cinque anni che vanno dal 2010 al 2015, la riduzione di pena prevista per ogni semestre è elevata da 45 a 75 giorni. Secondo il parere consegnato dal CSM qualche giorno addietro il decreto in

questione non avrebbe sul punto le caratteristiche di un provvedimento di clemenza perché lo sconto non è automatico, ma rimesso al controllo di “meritevolezza” da parte del giudice circa la prova che il detenuto “abbia mostrato di avere intrapreso il percorso di tendenziale risocializzazione proprio di ogni esperienza detentiva”. In verità il controllo giurisdizionale di cui al comma 4 dell’art. 4 del decreto è limitato “ai condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354”, cioè per i reati più gravi di criminalità organizzata, (che sarebbe stato assai meglio escludere dal beneficio), ma la natura della norma suscita perplessità quando si legge nella premessa del decreto che la finalità è quella di ridurre “*con effetti immediati*” il sovraffollamento carcerario con una misura straordinaria e, soprattutto, temporanea, complementare agli interventi ordinari di riforme di diritto sostanziale, processuale e penitenziario, ed è proprio la temporaneità (cinque anni) la caratteristica che la accomuna maggiormente ad una misura di clemenza, come tale emessa in deroga ai limiti dell’art. 79 cost. Del tutto positivo è il giudizio sulle altre norme del decreto, in materia di diritti dei detenuti, di reclamo immediato al magistrato di sorveglianza, di istituzione della figura del garante nazionale, di riforma di norme di diritto sostanziale in materia di reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, di espulsione dei detenuti stranieri, e altro ancora. Si tratta peraltro di norme che recepiscono largamente le proposte contenute nel documento conclusivo della Commissione ministeriale di studio presieduta dal prof. Glauco Giostra in tema di ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione. Tra l’altro esse affrontano direttamente il

problema del sovraffollamento dal momento ponendo in evidenza che un buon 40% della popolazione carceraria è formato da detenuti stranieri e/o da detenuti per reati connessi con lo spaccio di sostanze stupefacenti. E forse, è giunto il momento per l'Italia, come per altri paesi europei, di affrontare, sia pure per adesso solo a livello di dibattito scientifico, il tema del proibizionismo in materia di droga, il cui fallimento è stato ormai certificato da autorevoli organismi internazionali di ricerca.

Il testo del disegno di legge n. 1232 già approvato dalla Camera dei deputati il 9 gennaio e trasmesso al Senato per l'approvazione, in materia di misure restrittive della libertà personale, è largamente condivisibile, e penso sarà accettato da tutto il mondo giudiziario e forense, perché raggiunge un punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza della società e quelle del rispetto dei diritti del cittadino e del cittadino detenuto. Esprimo tuttavia perplessità circa l'intensificazione degli obblighi di motivazione che incombono sul giudice che dispone la cautela, che non potrà più limitarsi a richiamare *'per relationem'* gli atti del pm, ma dovrà dare conto con autonoma motivazione delle ragioni per cui anche gli argomenti della difesa sono stati disattesi. Questa parte del disegno di legge, per un verso è inutile, perché ormai recepita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prassi giudiziaria, dall'altra indurrà il giudice italiano ad un ulteriore impegno motivazionale che non ha eguali negli altri ordinamenti processuali e che condurrà alla ulteriore abnorme produzione di materiale cartaceo, non strettamente necessario.

Esprimo un parere nettamente contrario invece nei confronti di altre proposte, sinora non formalizzate, ma che circolano insistentemente in ambienti ministeriali e forensi. Si tratta della introduzione della competenza collegiale per la emissione delle misure cautelari personali, trattandosi di un sistema inesistente in qualsiasi altro paese dell'Occidente, che appesantirebbe la fase necessariamente agile delle indagini preliminari, l'allungamento dei tempi, la complicazione delle procedure, l'aumento esponenziale delle incompatibilità, visto, tra l'altro, che resterebbe in funzione il tribunale del riesame, sicché per arrestare e confermare un arresto, dovrebbero intervenire 11 giudici, sei di merito e cinque di cassazione! La cosa che colpisce maggiormente, lo dico senza intenti polemici, è che tale riforma sembrerebbe sostenuta con particolare vigore dalle medesime categorie che si battono tuttora, con altrettanto vigore, per il mantenimento dei piccoli tribunali, senza rendersi conto che introdurre la competenza collegiale sulle misure detentive sarebbe di fatto impossibile nei piccoli tribunali e ne provocherebbe la totale impossibilità di funzionamento. Altra misura in esame sarebbe la reintroduzione del cosiddetto "patteggiamento" nel giudizio di appello, dopo che ne era stato espunto a furor di popolo. Verrebbe così data la possibilità all'imputato, pur colpevole di reati molto gravi, di cumulare in un solo processo un doppio sconto di pena allorché in primo grado ha goduto della riduzione della pena di un terzo solo per avere richiesto di essere processato con il giudizio abbreviato, per poi usufruire di una ulteriore, sensibile, riduzione di pena in secondo grado. Alla fine, l'esigenza di contenimento della popolazione carceraria viene risolta

non già attraverso misure e investimenti sull'edilizia carceraria, ma con misure che incidono sul diritto processuale, penale e penitenziario, tutte convergenti al fine di vanificare le sentenze penali, trasformando le pene inflitte in pene virtuali. La giurisdizione viene in tal modo ad essere attaccata con lo strumento della prescrizione nel corso del processo e, nel caso in cui si arrivi ad una condanna definitiva, con la vanificazione della pena. Un'ultima notazione: appare contraddittorio che mentre si lavora per la riduzione delle ipotesi della detenzione carceraria ai soli reati più gravi e in ipotesi del tutto eccezionali, accade che la scarcerazione dopo breve tempo di un imputato per omicidio colposo da incidente stradale, suscita scandalo e indignazione, con conseguenti interrogazioni parlamentari urgenti al ministro, con richiesta di ispezioni ministeriali per verificare responsabilità e colpe a carico dei magistrati che hanno rimesso in libertà quell'imputato. In questa logica si pensa di introdurre il reato di omicidio stradale, già presente nel nostro codice penale, solo per prevedere l'arresto obbligatorio dell'autore. Per contro fanno difetto altre misure che, sia pure indirettamente, avrebbero la funzione di deflazionare il carico dei processi in primo e secondo grado, con conseguente velocizzazione dei loro tempi, vale a dire una decisa e radicale depenalizzazione di ipotesi di reato, la riduzione delle ipotesi di impugnazione, l'abbattimento dei tempi del processo, attraverso la soppressione dell'avviso di chiusura indagini, la riforma della prescrizione – definita ieri dal Presidente della Corte di Cassazione “la riforma delle riforme” (anche questa misura ce la chiede l'Europa, ma senza la fortuna goduta da altre richieste), la possibilità di utilizzazione in dibattimento delle prove documentali

acquisite nel corso delle indagini preliminari, a meno che non vi sia espresso disconoscimento di autenticità. Netto dissenso va pure espresso in ordine al ricorrente programma di riduzione dell'ambito di applicazione delle intercettazioni, in quanto includerebbe sulla qualità e completezza delle indagini preliminari, tenendo anche conto della progressiva riduzione di questo strumento di indagine da parte di molte procure. Ancora, sul piano delle riforme poi, si è in attesa di una riforma organica della legislazione antimafia visto che la presenza, pericolosità, peso economico e politico delle organizzazioni mafiose, sia oggi molto maggiore che in passato, per effetto del suo modo "intelligentemente silente" (cito una felice definizione contenuta nella relazione consegnatami dal ROS dei Carabinieri di Ancona), di operare al di fuori delle regioni meridionali del paese. Cito per tutti il problema del voto di scambio e la necessaria riforma dell'art. 416-ter del codice penale, riforma che incontra in sede parlamentare continue difficoltà e intoppi, così come l'introduzione del reato di auto-riciclaggio.

L'attività della Procura Generale e le carenze di organico nel distretto

Il problema delle carenze di organico nel distretto ha costituito argomento di analisi nell'intervento dello scorso anno e ad esso espressamente mi richiamo. Attualmente, l'organico della Corte d'Appello risulta totalmente coperto e quello della Procura generale, se pur coperto, risulta assolutamente inadeguato a fronte del bacino d'utenza -1.545.000 abitanti secondo i dati ISTAT aggiornati al 1/01/2013 -

(è errato il dato riportato sul sito ufficiale del CSM, 763.276, pari a meno della metà di quello effettivo!). Anche su questo punto è stata recentemente sollecitata al competente dipartimento del Ministero di Giustizia la necessità di un aumento di almeno un sostituto.

Le difficoltà di cui sopra si colgono ove si consideri che:

La Corte d'Appello, con il completamento dell'organico, ha aumentato il numero di udienze e, per ogni udienza, ha aumentato il numero dei processi penali fissati (sino a oltre 30 per ciascuna delle udienze sia della sezione penale che della sezione promiscua che del tribunale di sorveglianza). Il numero delle esecuzioni penali è anch'esso conseguentemente aumentato, in relazione all'aumento delle sentenze emesse, aggravando le sopravvenienze sull'ufficio esecuzioni di questo ufficio, affidato, per le ristrettezze di organico sopra evidenziato, ad uno solo dei sostituti.

A questo proposito si riferisce come la pendenza dei fascicoli di esecuzione è aumentata da 402 a 483. Elevato il numero delle requisitorie relative a rogatorie passive (44), 8 MAE (mandati arresto europei) emessi a seguito delle richieste di estensione delle ricerche in campo internazionale, oltre 24.000 e cioè 8.000 per ciascuno dei tre sostituti) sono i visti su sentenze e ordinanze penali (900 sono i visti su decreti relativi a procedimenti penali, dei quali 866 si riferiscono alle comunicazioni di archiviazioni non accolte o, comunque, opposte, ex art. 409 c.p.p. Si aggiungano ancora 4745 visti su motivi di appello penali (che non rappresentano un carico meramente formale, dovendosi valutare caso per caso se proporre impugnazione incidentale), 30 i

rigetti di avocazione sollecitata ai sensi dell'art. 413 cp.p., 400 le impugnazioni, di cui 108 appelli e 292 ricorsi per cassazione; 339 i pareri formulati nel settore civile. E' stata assicurata la presenza dei p.g. in 196 udienze in corte d'appello, in 7 di corte d'assise d'appello, in 11 udienze di corte d'appello sezione minori, in 38 udienze del Tribunale di Sorveglianza, per complessive 252 udienze (oltre 80 per ciascun sostituto).

Carenze di organico si registrano inoltre in tutte le procure, tranne Urbino e Pesaro (ma nella seconda l'organico è stato integrato solo nel secondo semestre), tanto che, sovente, è stato necessario disporre applicazioni infradistrettuali per sopperire alle gravi carenze di organico della Procura di Fermo (ove tuttora mancano due sostituti su cinque) e di quella dei Minori di Ancona (ove, da settembre 2012, è vacante l'unico posto di sostituto previsto in organico). Nuove vacanze si determineranno a Fermo e Macerata per effetto dei trasferimenti disposti recentemente dal CSM.

In relazione a dette carenze è stata sollecitata la previsione del posto di procuratore aggiunto e l'aumento di un sostituto presso la Procura della Repubblica di Ancona.

La situazione della criminalità nella Regione Marche

Quando si leggono le relazioni degli organi investigativi centrali DIA, ROS, SCO, SCICO, oltre che della DNA, rilevo come le analisi della criminalità sul territorio marchigiano, in esse contenute, sono assai

esplicite circa la presenza di aggregati associativi, assimilabili in qualche misura a quelli di natura mafiosa, alcuni dei quali facenti capo alle mafie tradizionali del nostro paese, (camorra, 'ndrangheta, criminalità organizzata pugliese, molto meno Cosa nostra), altre a mafie straniere ormai insediate su tutto il territorio nazionale, tra le quali si segnalano quelle di matrice, albanese, cinese, rumena, nigeriana, e, in misura inferiore, altre di matrice Europa orientale. Si tratta di formazioni attive nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti, della tratta degli esseri umani, del contrabbando, della contraffazione, dei reati informatici, delle rapine in villa, dello sfruttamento della prostituzione, del riciclaggio. Sappiamo con certezza quanto ho affermato sin dal mio primo intervento del gennaio 2011, vale a dire che in Italia non esistono isole felici, che le mafie tendono ad occupare gli spazi liberi per intrinseca forza espansiva, che laddove non esercitano il controllo del territorio in maniera tradizionale, tuttavia agiscono attraverso operazioni di riciclaggio, di fornitura di sostanze stupefacenti ai distributori locali, di inserimento nelle attività economiche tipiche del territorio (nelle Marche le attività turistiche ricreative lungo il litorale), nei lavori pubblici di maggiore rilevanza (nelle Marche le opere stradali dell'ampliamento della A 14 e del cosiddetto Quadrilatero), attraverso imprese edili facenti capo a personaggi campani e calabresi. Per fare questo stringono collegamenti con la criminalità locale, che ne esce rafforzata e qualificata. L'assenza di mafie strutturate sul territorio facilita a sua volta la penetrazione delle mafie di origine straniera, che non trova ostacoli nel progressivo radicamento territoriale e operativo. Allarme crea anche l'arresto in territorio marchigiano di latitanti di

origine campana o pugliese, come anche la confisca di beni immobili siti sul nostro territorio, appartenenti a indagati o indiziati per mafia in altri distretti. Nella prima come nella seconda ipotesi è presumibile la presenza di teste di ponte che rendono possibile gli insediamenti mafiosi personali e reali, per non parlare degli ex collaboratori di giustizia presenti nel distretto, potenziali poli di aggregazione di interessi criminali.

Si nota però uno scarto tra quanto emerge a livello di analisi e quelli che sono positivi risultati investigativi, che pur sono presenti, ma che non riflettono adeguatamente il quadro di carattere generale proposto nell'analisi. Dico questo non certo per rilevare carenze, al contrario, per constatare quali e quanti ricchi filoni di indagini si possono aprire (e alcuni per la verità sono già aperti e avviati a conclusione,) per gli organi investigativi e per le procure del territorio, e in particolare per la locale DDA. Anche se le risorse umane e strutturali non sono quantitativamente adeguate, posso assicurare che non mancheranno risultati assai interessanti già a breve termine. Aggiungo ancora che una accorta attività investigativa deve a volte rinunciare a risultati immediati ma modesti, per tentare di risalire a più alti livelli organizzativi di attività come traffico di droga o di esseri umani, contrabbando, corruzione, truffe nel settore dei finanziamenti comunitari, e altri traffici di natura finanziaria. Colpire i terminali finali non è sufficiente e serve solo ad accelerare le procedure di ricambio della manovalanza, non certo a fermare le logiche criminali che da quei traffici e attività traggono profitti enormi. Sottolineo ancora l'importanza strategica che assume il porto di Ancona, quale terminale

e/o transito di merci e uomini, e sul quale occorre che gli organi investigativi che se ne occupano (Guardia di Finanza soprattutto) esercitino massima vigilanza e controlli pressanti e accurati su tutto quanto si muove intorno all'area portuale. Sulla criminalità comune i dati riferiscono di oscillazione di non grande rilievo, che confermano la prevalenza dei reati contro il patrimonio, tra i quali rapine, usura, furti in abitazione, reati fiscali, stalking, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. E' un quadro non drammatico certamente, ma preoccupante in quanto idoneo a suscitare allarme sociale, insicurezza, sfiducia nelle istituzioni.

Intendo in conclusione esprimere il mio apprezzamento alla proposta di legge regionale n. 118/11, recante "disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la prevenzione del crimine organizzato e per la promozione della cultura della legalità", segnalando in particolare la valenza culturale delle misure a sostegno delle scuole e dell'Università per l'educazione alla legalità, (testo del relatore). E' un pacchetto di norme assai interessante, che spero venga approvato rapidamente e sul quale il mio Ufficio assicura adesione e collaborazione.

Concludo esprimendo piena solidarietà ai colleghi della Procura della Repubblica ed in particolare al collega Di Matteo, destinatario di pesantissime intimidazioni, ma ancor più di annunci di disegni stragisti a suo danno. Il dato è tanto più inquietante per la coincidenza con lo svolgimento del processo relativo alla "trattativa Stato-mafia", anche per le forti perplessità suscitate dalle modalità delle intimidazioni ed

annunci, difficilmente riconducibili a disegni e interessi di esclusiva matrice mafiosa.

Ancona 25 gennaio 2014

Il Procuratore Generale
Vincenzo Macrì